



Comune PROVAGLIO VALSABBIA
VIA Milano, 14

Telefono 0365/84112 fax 0365/ 894421 codice fiscale 00867640179
e mail demografici@comune.provagliovalsabbia.bs.it
protocollo@pec.comune.provagliovalsabbia.bs.it

Determinazione repertorio dei provvedimenti n. 30 del 28 febbraio 2014..

OGGETTO: contributo per attività economica in zona disagiata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – SEGRETARIO COMUNALE

INTESTAZIONE E PREAMBOLO

Visto il provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, a' sensi dell'articolo 50 comma 10, 107, 97 comma 4 lettera d) e 109 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 2 del testo unico in materia di pubblico impiego D. lgs. n. 165/2001, di nomina dei responsabili degli uffici e servizi ai quali spettano tutti gli atti di gestione ed i provvedimenti amministrativi in genere degli enti locali (vedi *inter coetera* Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2005 n. 952).

Premesso che si ritiene opportuno corrispondere in via eccezionale e straordinaria un contributo una tantum a sostegno di un'attività economica presente sul territorio (pizzeria Quercia di Provaglio Valsabbia) dislocata in una località decentrata e disagiata lontana dalle principali vie di comunicazione, in quanto si tratta dell'unico esercizio presente in zona con uno scarso bacino di utenti e che, malgrado la clientela non certamente numerosa, si impegna tuttavia a garantire un servizio alla comunità a beneficio anche degli anziani che altrimenti non avrebbero dove recarsi per fraternizzare e socializzare, in assenza del quale il paese rimarrebbe pressochè sguarnito di attività similari e desolatamente vuoto.

Ritenuto di quantificare l'importo del contributo una tantum in € 2.000,00 a parziale sollievo degli oneri relativi a tasse ed imposte ed altri.

MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

La realizzazione del fine pubblico viene affidato, nei sistemi democratici, agli organi elettivi (con compiti di rappresentanza diretta degli elettori), mentre la materiale esecuzione degli obiettivi (la gestione) è di competenza degli apparati organizzativi (tecnostuttura). La Corte Costituzionale, con la sentenza n.453 del 15 ottobre 1990, soffermando sul principio costituzionale stabilito dall'articolo 97 secondo comma della Costituzione («Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari») ebbe a precisare che la distinzione di ruoli - tra la sfera politica e quella gestionale - va individuato nell'imparzialità dell'amministrazione, uno dei principi essenziali cui deve uniformarsi l'organizzazione dei pubblici uffici ponendo le basi giuridiche per argomentare la distinzione tra politica e amministrazione, successivamente, recepita dal Legislatore con il Decreto legislativo n.29 del 1993. L'impostazione organizzativa, con la riforma del pubblico impiego del '93 (cfr. d.lgs. n. 29/1993) passa da un "modello gerarchico" alla costruzione di modello "direttivo" contraddistinto dalla ridefinizione dei ruoli tra politica e amministrazione. A livello locale è la legge n. 127/1997 e successivamente la legge n. 265/1999 che ha fissato il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali. Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l'inderogabilità del principio della separazione ad opera dello statuto o della legge solo con prescrizioni normative espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "riserva di competenza" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebite commissioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico - gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. Nell'ultimo decennio, la riforma della p.a. italiana ha gradualmente ridotto, sin quasi all'eliminazione, ogni competenza gestionale in capo all'organo politico, nel convincimento che le decisioni sulla gestione della cosa pubblica debbano essere

adottate in piena autonomia dai dirigenti (vedi Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 138/2013). I Dirigenti/Responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. In dipendenza di ciò, in base al principio di separazione tra "politica ed amministrazione" negli enti locali, una responsabilità dell'organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche condizioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo: e, cioè, quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire (in primis, dallo stesso funzionario preposto, il quale abbia segnalato difficoltà od ostacoli di natura economico-finanziaria che solo gli organi politici potrebbero affrontare e risolvere), ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antiggiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia ciò nondimeno ommesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio (Cass. civ., sez. I, 27.9.2006, n. 21010). A mente dell'art. 107 comma 1 del tuel (testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a' sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell'art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Vedi PRINCIPIO CONTABILE N. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO Testo approvato dal Ministero dell'interno OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – 2009 – punto 1 – Quadro giuridico di riferimento nel quale è detto che "Il legislatore ha richiamato in più occasioni il principio della differenziazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione di risorse umane e strumentali(...)" e, più oltre al punto 7 "7. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio(...). e copiosa giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre, da ultimo: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 (laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 (laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 1351/2010); TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, T. A. R. Emilia Romagna Parma 13/12/2005 n. 580; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre 2012, n. 1216, TAR Campania, Napoli, sez. V – Sentenza 14 marzo 2013, n. 1489.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di erogare, per motivi di pubblico e generale interesse quali in premessa narrati e che qui s'intendono richiamati, all'esercizio all'insegna "Pizzeria La Quercia" un contributo per l'importo di € 2.000,00 (duemilaeuro) per consentire un livello minimo di sopravvivenza alla predetta attività economica ubicata in una zona disagiata altrimenti sguarnita di servizi similari a beneficio della popolazione locale anche anziana e a parziale sollievo delle spese, tasse ed imposte e degli oneri per la gestione dell'attività economica in argomento
2. Di impegnare allo scopo, a mente degli articoli 183, 107 comma 3 lettera d) e 191 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000 la somma di € 2.000,00 con costituzione di vincolo sulle previsioni di bilancio anno 2013, regolarmente approvato, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata a' sensi dell'art. 151, e di impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio Capitolo 1679 Art. 0 di Spesa a Residui 2013 Cod. Bil. (1110505) TRASFERIMENTI denominato CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ECONOMICHE PRESENTI SUL TERRITORIO impegno 254/2013.

Si comunichi il presente provvedimento:

- al responsabile del servizio finanziario;
- all'ufficio segreteria.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e che con la pubblicazione nella pagina "delibere e determine" del sito web suddetto s'intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2008 (vedi consiglio di Stato, sez. VI, 12 maggio 2009 n. 2948):

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il segretario comunale

arr. Alberto Lorenzi



Attestazione a' sensi dell'art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2.

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a' sensi dell'art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

Lì 28 febbraio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

arr. Alberto Lorenzi